Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN LUCA GRECO

Seduta del 26/01/2026

FATTO

La parte ricorrente ha affermato quanto segue:

- l'intermediario ha liquidato l'intero saldo del dossier titoli intestato al padre defunto, signor F.G.C., ad una delle due figlie e sorella dell'istante, signora L.F., nonostante parte attrice avesse formalmente diffidato dal procedere alla liquidazione "*in quanto la successione in oggetto non è stata definita, con particolare riferimento alla posizione della madre M. M., che ha revocato la rinuncia inizialmente resa e ha formalmente contestato il testamento, introducendo la mediazione giudiziaria*";
- come affermato nel reclamo, l'intermediario avrebbe potuto liquidare - anche per l'intero – all'erede la giacenza del suddetto rapporto, ma solo ove non vi fossero contestazioni di alcun tipo in ordine alle posizioni soggettive dei chiamati all'eredità, circostanza invero occorsa nel caso in esame.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha rappresentato quanto segue:

- con il reclamo del 10/04/2025, la parte ricorrente lamentava che l'intermediario avesse liquidato l'interezza delle attività intestate al de cuius, signor F.G.C., alla coerede signora F.L., sua sorella, al fine di ottemperare alla decisione n.13205 del 24/05/2021 del Collegio di Torino;

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- di aver riscontrato il reclamo confermando la correttezza del proprio operato in virtù della suddetta decisione;
- la domanda della parte ricorrente volta a conoscere la somma liquidata dall'intermediario in favore della sorella è stata avanzata per la prima volta in sede di ricorso, non essendo presente nel preventivo reclamo; per tale ragione è inammissibile;
- sussistono precedenti ABF in ordine alla necessaria simmetria tra reclamo e ricorso;
- di non essere tenuto a comunicare l'importo oggetto di liquidazione disposta in adempimento della suddetta decisione del Collegio di Torino, in quanto il soggetto beneficiario non è parte del presente procedimento;
- ad ogni modo, la stessa parte ricorrente, nella comunicazione del 26/01/2022, ha dichiarato di avere copia dell'estratto conto del rapporto intestato al *de cuius* nel quale è riportato il bonifico effettuato in favore della sorella;
- nel merito il ricorso è infondato; la parte ricorrente non produce evidenza della diffida asseritamente inviata dalla madre in data 25/02/2021, né la banca ne è a conoscenza, nella quale si sarebbe intimato di non procedere con la liquidazione in favore della sorella in ragione della contestazione del testamento;
- di non aver ricevuto alcuna documentazione idonea a dimostrare l'instaurazione di un procedimento giudiziario avente ad oggetto il testamento del de cuius, da ritenersi valido ed efficace;
- secondo quanto previsto dalla giurisprudenza di legittimità (Corte Cass. Sent. 7.2.2020, n. 2914), il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché escluso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo conseguire i suoi diritti solo dopo l'utile esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario;
- in assenza di opposizioni formali a procedere da parte di altri coeredi, ha provveduto a liquidare l'asse ereditario alla signora L.F. al fine di ottemperare alla decisione n. 13205 del 24/05/2021 del Collegio di Torino;
- la suddetta decisione si basa sull'indirizzo della Corte di Cassazione, Sez, unite, espresso con la sentenza n. 24657 del 28 novembre 2007, secondo cui "[…] *i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria; ciascuno dei partecipanti ad essa può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi";*
- l'istanza della parte ricorrente è priva di elementi a comprova di un eventuale danno conseguente alla propria condotta, comunque legittima.

Ciò posto, la parte ricorrente ha chiesto all'ABF che:

- l'intermediario "*indichi quanto ha liquidato a [sua] sorella … L.F.*";
- venga dichiarata l'illegittimità di tale liquidazione;
- venga acclarata la responsabilità dell'intermediario per gli eventuali danni causati da tale comportamento, "*da quantificare in separata sede*".

L'intermediario resistente chiede all'ABF:

- di dichiarare il ricorso inammissibile in relazione alla richiesta della parte ricorrente volta a conoscere il quantum liquidato alla sorella;

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- di rigettare il ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Con il ricorso la parte ricorrente, assistita, in qualità di coerede del padre, signor F.G.C., contesta la liquidazione da parte dell'intermediario dell'intero saldo del dossier titoli intestato al de cuius e caduto in successione, in favore di sua sorella, signora F.L., avendo la stessa inviato formale opposizione.
In via pregiudiziale, l'intermediario ha eccepito l'inammissibilità della domanda di parte ricorrente volta a conoscere la somma liquidata in favore dell'altra coerede, in quanto tale richiesta non sarebbe stata formulata nel preventivo reclamo, ma solo in sede di ricorso.
Il primo reclamo del 25/01/2022 risulta antecedente di oltre 12 mesi rispetto alla data di proposizione del successivo ricorso (03/09/2025); nel secondo reclamo del 10/04/2025 – presentato circa 5 mesi prima del ricorso - non risulta reiterata la domanda di conoscere la somma liquidata dalla banca in favore della signora F.L.; la parte ricorrente non ha svolto considerazioni sul punto, non producendo repliche.
Tuttavia, in forza del principio della c.d. ragione più liquida, ritenuto applicabile nei procedimenti innanzi all'ABF, questo Collegio preferisce procedere senza rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 c.p.c.), in quanto risulta più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione di merito che – pur logicamente subordinata ad altre – sia più evidente (cfr., da ultimo, Cass. Sez. Un. 8 maggio 2014, n. 9936).
Venendo alla ricostruzione dei fatti, benché le parti non producano documentazione in merito, da quanto riferito dall'intermediario il Collegio deduce che la liquidazione della somma giacente sui rapporti caduti in successione in favore della sorella della parte ricorrente sembrerebbe avvenuta in data 15/06/2021. Tale circostanza risulta compatibile con l'emanazione della decisione n.13205 del 24/05/2021, con la quale il Collegio di Torino ha accolto il ricorso dell'altra coerede. La banca ha altresì riferito che, come risulta dal primo reclamo inoltrato da parte ricorrente il 25 gennaio 2022, la ricorrente ha ricevuto l'estratto del conto corrente del *de cuius* al 30/06/2021, dal quale risulterebbe, secondo quanto dichiarato dalla stessa resistente, il bonifico effettuato in favore della sorella.
Dal canto suo, la parte ricorrente si è limitata a riferire di aver diffidato l'intermediario dal procedere alla liquidazione dell'attivo ereditario in via disgiunta tra le eredi, con lettera del 25/02/2021.
Tale missiva non è però stata versata agli atti e la banca nega di aver ricevuto alcuna opposizione. In sede istruttoria, infatti, la parte ricorrente, assistita, ha prodotto agli atti esclusivamente la corrispondenza intercorsa con l'intermediario in data successiva all'avvenuta liquidazione della somma giacente sui rapporti caduti in successione, non avanzando ulteriori contestazioni in merito né depositando le repliche alle controdeduzioni, nelle quali, come già evidenziato, la banca ha dichiarato, tra l'altro, di aver liquidato le somme a credito del *de cuius* in adempimento della decisione n.13205 del 24/05/2021 del Collegio di Torino, resa sul ricorso proposto dalla signor F.L., sorella dell'odierna ricorrente (nei confronti della stessa parte resistente).
Ciò posto e considerato che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., il rischio della mancanza o insufficienza della prova di un fatto controverso non può che essere addossato alla parte che,

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

avendolo affermato, aveva l'interesse a dimostrarlo, il Collegio non può che respingere il ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE